Il giorno 26 settembre 2013, presso la sede Inail di Padova, si sono incontrati la Direttrice Dott.ssa Patrizia Clemente, e i funzionari Sig.ra Moro Diana dell'area aziende, Sig. Stocchi Luca dell'area infortuni e i rappresentanti dell'Associazione e dell'Ordine dei Consulenti del lavoro Cavallaro Cosetta, Bettella Emilia, Ponzin Marta, Puppoli Wilma e Zocca Bruno.

Con piena e proficua collaborazione nel corso dell'incontro sono state affrontate le seguenti tematiche:

1) IL MODELLO PD DA1 – DEFINIZIONE DI DISTACCO UE, CAMPO DI APPLICAZIONE E ASPETTI PROCEDURALI.

Con nota Inail prot. N. 3619 data 11 luglio 2013 è stato comunicato l'obbligo di invio del modello PD DA1 mediante trasmissione telematica, a decorrere dal 13.07.2013.

Il PD DA1 è il Documento Portabile (PD), che sostituisce il vecchio modello E123, destinato al lavoratore assicurato Inail, sia esso lavoratore subordinato o lavoratore autonomo, che si sposti in occasione di lavoro in un Paese Europeo diverso da quello in cui è assicurato ed attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

La richiesta del modello PD DA1 deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro e/o dal lavoratore autonomo accedendo al sito <u>www.inail.it</u>, *Datori di Lavoro*, *Gestisci un Lavoratore migrante*, *Lavorare nell'Unione Europea*, previa abilitazione, nella sezione "servizi online".

Se i Paesi di destinazione sono più di uno, l'utente dovrà richiedere il PD DA1 separatamente per ciascuno dei Paesi di destinazione del lavoratore.

Il lavoratore che non sia in possesso del modello PD DA1 e si infortuni all'estero, avrà comunque diritto alle prestazioni sanitarie e l'Ente del paese in cui il lavoratore è stato inviato richiederà l'autorizzazione all'INAIL.

Il modello PD DA1 <u>non</u> deve essere utilizzato qualora il lavoratore si sposti per lavoro in un Paese non europeo.

Su questo punto è utile fare un inciso per comprendere appieno il campo di applicazione: sotto un profilo territoriale rientrano tutti i Paesi aderenti all'UE ed anche altri Paesi europei non rientranti nell'UE(1)

In primo luogo è importante evidenziare che il termine "distacco" ha, nell'ambito della normativa comunitaria, un significato diverso rispetto a quanto previsto dalla legislazione italiana e si concretizza ex art.14 Reg. C.E. 1408/71, ex articolo 12 Reg.C.E. n. 883/04 e art. 14 Reg.C.E. n. 987/09, laddove il lavoratore distaccato è la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato europeo ed è inviata temporaneamente a svolgere la propria attività in un altro Stato Europeo, rimanendo soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza.

In particolare esiste un termine massimo di distacco pari a 24 mesi, ma non esiste un termine minimo quindi si parla di distacco europeo anche per spostamenti di breve durata.

La mancata richiesta del modello PD DA1 non comporta l'applicazione di sanzioni in Italia.

La Direttrice ci ha riferito che la sede di Padova è stata destinataria di molte richieste avanzate dai datori di lavoro per il tramite dei canali telematici previsti, alcune delle quali hanno evidenziato la criticità di gestione della pratica in riferimento alle tempistiche.

Infatti, la non sanzionabilità dell'adempimento in caso di invio tardivo, ha reso concretizzabili situazioni di distacco della durata di pochi giorni (da uno a tre o quattro) per i quali la domanda del modello PD DA1 è stata presentata il giorno prima del distacco medesimo, senza poterne consegnarne copia al lavoratore. Considerato che l'INAIL riesce ad evadere la pratica nell'arco di due giorni dalla richiesta concludendola con invio a mezzo PEC del documento portatile all'azienda richiedente e all'USL, è evidente che nell'esempio suddetto, tutto il lavoro è stato vanificato in quanto si è verificato il rientro del lavoratore in Italia a ridosso, se non prima della consegna del modello.

Si evidenza quindi la necessità di vagliare le pratiche facendo attenzione alle tempistiche, stimolando anche le aziende, per quanto possibile laddove sia consentita una programmazione, con tempi che consentano la corretta evasione della pratica.

In una nota della Direzione Regionale Veneto si fa presente che la richiesta, con l'indicazione del periodo di permanenza all'estero con le date di inzio/fine (quest'ultima anche presunta) va presentata almeno una settimana prima per consentire alla Sede Inail di attivare la procedura per il rilascio del modello.

Si richiama anche l'attenzione sulla possibilità di richiedere modelli PD DA1 con validità semestrale o annuale per quei lavoratori che esercitano attività essenzialmente muovendosi su più Paesi del territorio UE, come ad esempio gli autotrasportatori ed i marittimi, tenuto conto della tipologia di rapporto e delle specifiche esigenze dell'azienda.

Il modello PD DA1 non è obbligatorio, anche se è consigliabile, e va presentato in caso di necessità di assistenza sanitaria dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, in quanto velocizza la fase istruttoria. Il lavoratore deve essere, inoltre, in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM-EHIC), rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale. In caso di cure programmate all'estero è necessario essere in possesso anche del modello S2, rilasciato dal SSN.

Il lavoratore che non sia in possesso del modello PD DA1 e si infortuni all'estero, avrà comunque diritto alle prestazioni sanitarie e l'Ente del paese in cui il lavoratore è stato inviato richiederà l'autorizzazione all'INAIL.

Infine, il titolare di una rendita INAIL, che ha subito un infortunio o una malattia professionale, che intenda trasferirsi all'estero, anche se non più in attività, lavorativa può richiedere il modello PD DA1 recandosi alla Sede INAIL, settore prestazioni, competente per territorio.

2) LAVORATORI CHE SI SPOSTANO IN PAESI EXTRA-UE

Qualora il lavoratori si spostino <u>in Paesi non europei</u> e sia ravvisabile l'obbligo di comunicazione, tenuto conto anche di quanto indicato nella Nota Inail 18000.17/0/2008.0006140 che alleghiamo alla presente, l'informazione verrà effettuata mediante la compilazione del modulo "questionario per i lavoratori inviati all'estero", anche quest'ultimo allegato alla presente.

Tale modello dovrà essere inviato a mezzo PEC.

3) <u>INCONTRI FORMATIVI PER UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELAMATICA ON LINE DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNI</u>

Nel mese di Settembre 2013 hanno avuto luogo gli incontri formativi per l'utilizzo della procedura telematica on-line "Denuncia/comunicazione" di infortuni.

L'esperienza ha dato risultati positivi ed apprezzabili e la Direttrice si è resa disponibile ad organizzarne di ulteriori, qualora vi fosse l'interesse.